

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3704

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 6068)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 2005*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI,
SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati "le Parti";

CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione;

PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della società;

RICONOSCENDO la gravità della situazione causata dalla vastità della produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988;

CONSIDERANDO l'importanza fondamentale del coordinamento e della cooperazione nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo è incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono quelle elencate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulla Droga del 30

Marzo 1961.

Per "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971.

Per "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato contemplate nell'Articolo 3, paragrafi 1-2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988.

Articolo 2

Le Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie ed i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, la collaborazione comprenderà:

- a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le minacce della criminalità organizzata transnazionale, nel settore del narcotraffico, incluse le informazioni operative di interesse reciproco relative ad eventuali contatti tra associazioni criminali organizzate nei rispettivi Paesi;
- c) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
- d) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative;
- e) lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

- f) lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;
- g) lo scambio d'informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
- h) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alla frontiera.
lo scambio di informazioni e la fornitura di assistenza legale nei casi e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico.
l'adozione della tecnica delle consegne controllate tra i due paesi.

Articolo 3

I dati nazionali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati.

Articolo 4

Per una valutazione periodica dei progressi fatti nell'applicazione di questo Accordo, ciascuna Parte può chiedere lo svolgimento di un incontro, anche al fine di valutare le azioni comuni in corso ed identificare e sviluppare nuove aree di cooperazione nel campo degli stupefacenti.

Articolo 5

Le Autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono:

pubblica Italiana:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Roma

per la Repubblica Islamica del Pakistan:

Ministero dell'Interno e del Controllo sugli stupefacenti,
Divisione per il controllo della droga
Edificio della Banca di Stato del Pakistan
Islamabad

Articolo 6

L'applicazione di questo Accordo è soggetta alla legislazione nazionale di ciascuna Parte ed all'osservanza dei diritti e dei doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali delle Parti.

Articolo 7

Le questioni che possono sorgere sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata.

Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo 9

Le Parti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste dal presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego, specificandone i motivi.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.



Margherita Boniver
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Makhdoom Khusro Bakhtiar
Sottosegretario agli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica islamica
del Pakistan

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ON COOPERATION
TO COMBAT NARCOTIC DRUGS TRAFFICKING, PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AND PRECURSORS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter, "the Parties"

BEING AWARE of the mutual advantages of enhanced cooperation;

ACKNOWLEDGING that the illicit trafficking in and use of narcotic substances pose a threat to the health, security and well-being of peoples, and have a negative impact on political, cultural, social and economic life of society;

RECOGNIZING the gravity of the situation caused by the vast extent of the production and trafficking of drugs at the global level; Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1954 as amended by the Protocol of 25 March 1972, the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

CONSIDERING the fundamental importance of coordination and cooperation in the fight against the trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

HAVE AGREED on the following articles:

Article 1

The present Agreement focuses on cooperation in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic Substances and precursors.

For the purposes of this Agreement by "narcotic drugs" the Parties shall mean those listed and described in the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961.

By "Psychotropic Substances" the Parties shall mean those listed and described in the United Nations Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971.

By "illicit trafficking" the Parties shall mean those offences set forth in Article 3, paragraphs 1-2 of United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

Article 2

In accordance with their respective national legislative frameworks the Parties shall promptly and systematically make available, on request or at their own initiative, all information, news and data that help to combat the illicit trafficking in narcotic drugs and Psychotropic Substances.

More specifically, this cooperation shall include:

- a. methods of combating the Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- b. the constant, reciprocal exchange of information concerning the threats posed by transnational organized crime in the sphere of drug trafficking, including operational information of mutual interest regarding possible contacts between organized criminal associations in their respective countries;

- c. the use of new technical instruments, including training methods and the use of anti-drug canine units;
- d. the on-going and reciprocal exchange of up-dated information on current threats of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as on the techniques and organizational structures set up to combat it, including through the formalization of exchanges of experts and the programming, in the two countries concerned, of joint training courses in specific investigative and operational techniques;
- e. the exchange of statutes and instruments and of scientific, professional and educational publications concerning the fight against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- f. the joint study of events, techniques and groups of traffickers;
- g. the exchange of information, data and news on new types of narcotic drugs and psychotropic substances, the places and methods of production, the channels and means used by the traffickers, concealment techniques, price variations for these substances, and analysis techniques;
- h. the methods and arrangements for carrying out anti drugs checks at borders;
- i. exchange of information and provision of legal assistance in narco money laundering cases and investigation;
- j. controlled delivery operations between the two countries.

Article 3

Any national data necessary to implement the present Agreement that is notified by one Party to the other shall be treated and protected in compliance with their national legislation on data protection.

Personal data may be handled only by the competent authorities for the implementation of the present Agreement. Personal data may only be sent back to

other persons or institutions subject to prior authorization by the Party that originally provided the data concerned;

Article 4

In order to evaluate the progress made in applying this Agreement, each Party may request a meeting to be held, including for the purpose of evaluating any joint actions that may be in progress and identifying and developing new areas for cooperation in the field of narcotic drugs;

Article 5

The competent authorities for the application of this Agreement are:

For the Italian Republic

Ministry of the Interior
Department of Public Security
Directorate General for Services to Combat Drugs
Rome

For the Islamic Republic of Pakistan

Ministry of Narcotics Control
Shan Plaza, Blue Area,
Islamabad

Article 6

The implementation of this Agreement is subject to the national legislation of each Party and to the observance of the rights and duties deriving from the Parties other international obligations.

Article 7

Any question that may arise regarding the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 8

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two written notifications by which the Parties shall officially notify each other that any procedures required in their respective countries have been completed, and shall remain in force for an indefinite period.

Each of the Parties may denounce the Agreement through diplomatic channels, with written notice of at least six months.


Article 9

The Parties may refuse any requests for cooperation or assistance envisaged in the present Agreement if they consider that these might compromise the sovereignty or security of their country or other national interests of primary importance or else if they are in contrast with their national legislation.

In this event the Party that has received the request shall undertake to inform the Party that has formulated the request of this refusal, and provide the reasons.

In faith of which the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome this 29th day of September in the year 2004 in two original, each in Italian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.



Margherita Boniver
Undersecretary of State
for Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN
REPUBLIC**



Makhdoom Khusro Bakhtiar
Minister of State
for Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN**

